



PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO S. C.

CHE INTENDE ADERIRE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO PROMOSSO DA ICCREA BANCA

Piano delle modifiche - testo vigente a confronto con il testo proposto

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Capo 1 - Costituzione dell'assemblea	Capo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
<p style="text-align: center;">Art.1</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Possono assistere ed intervenire all'Assemblea il direttore generale, i preposti alla sede principale e secondaria, nonché i rappresentanti delle Federazioni Regionale e Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo.</p> <p>Allo svolgimento dei lavori possono altresì assistere, su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche altre persone, le quali possono intervenire nella discussione solo nei casi previsti dal presente Regolamento.</p> <p>Delle persone diverse dai soci non si tiene conto ai fini del quorum costitutivo né può essere loro attribuito alcun diritto di voto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 - Ambito di applicazione</p> <p>1.1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.</p> <p>1.2. Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22-bis dello statuto della Banca.</p>
	Capo II CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
<p style="text-align: center;">Art.2</p> <p>L'Assemblea dei soci, in assenza di altro luogo di riunione indicato nell'avviso di convocazione, si svolge presso la sede della Società nel giorno e all'ora riportati nel predetto avviso.</p> <p>All'ingresso, o agli ingressi, del luogo di riunione opera un ufficio - composto da dipendenti della Banca o soci scelti dal Consiglio di amministrazione, ovvero, sempre previa decisione consiliare, da personale esterno appartenente a qualificata società - al quale è affidato il compito di verificare, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea, la sussistenza</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione</p> <p>2.1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.</p> <p>2.2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.</p> <p>2.3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né</p>

<p>in capo ai soggetti di cui all'articolo 1 dei requisiti previsti per la partecipazione all'Assemblea. Le operazioni di verifica hanno inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'adunanza assembleare.</p> <p>L'identificazione dei soci avviene quindi al momento dell'accesso in sala mediante esibizione di un valido documento di identità; laddove siano state conferite delle deleghe, gli addetti all'ufficio riporteranno nell'elenco dei soci intervenuti, in corrispondenza del nome del delegante, quello del delegato preceduto dalla qualifica "delegato".</p> <p>Per un conteggio celere dei voti espressi, ai partecipanti con diritto di voto viene rilasciato un cartoncino, di diverso colore a secondo dei voti da esprimere, contenente il nome o i nomi dei soci rappresentati.</p>	<p>autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.</p> <p>2.4. Nell'avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.</p>
<p style="text-align: center;">Art.3</p> <p>Le deleghe per essere valide devono essere rilasciate conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 dello statuto sociale; l'osservanza delle previsioni viene verificata dagli addetti all'ufficio, in presenza di diversi avvisi verrà sottoposta la questione al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>Per i soci incapaci possono peraltro intervenire i genitori esercenti la potestà sui minori, i tutori di minori e di interdetti ed i curatori di inabilitati, anche se non soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Luogo e tempo dell'adunanza</p> <p>3.1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito dei comuni ove la banca opera. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari</p> <p>3.2. L'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione assembleare in considerazione delle materie da trattare.</p>
<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p>La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento, la presidenza è attribuita a chi lo sostituisce ai sensi di statuto, in mancanza anche di questi ad un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ed infine in assenza di detta nomina da un socio designato dall'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione</p> <p>4.1. Ai sensi dello Statuto, l'avviso di convocazione e i suoi allegati possono essere trasmessi – via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea.</p> <p>4.2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede</p>

<p>Il Presidente è assistito dai componenti il Consiglio di amministrazione, dal Collegio sindacale e dalla Direzione, nonché in relazione a specifiche materie oggetto di trattazione da persona anche non socio.</p> <p>Il Presidente dispone di un servizio di ordine, assolto da personale della Banca e/o di enti esterni abilitati a tali incarichi; gli addetti saranno forniti di appositi contrassegni di riconoscimento ed eseguono le disposizioni del Presidente.</p> <p>Ogni contestazione circa la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della convocazione è sottoposta alla valutazione e decisione del Presidente.</p>	<p>sociale e nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, nonché sul sito internet istituzionale della stessa.</p>
	<p>Capo III RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p>
<p style="text-align: center;">Art.5</p> <p>Su indicazione del Presidente, l'Assemblea provvede alla designazione del Segretario di norma nella persona del direttore o altro dirigente della Banca, a meno che, ai sensi di legge o per decisione del Presidente, non si ritenga di affidare l'incarico ad un notaio, preventivamente designato dal Presidente medesimo.</p> <p>Il Segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia.</p> <p>Sempre su indicazione del Presidente, l'Assemblea nomina due o più scrutatori fra i soci presenti; gli scrutatori assistono il Presidente nelle operazioni di voto, comprese quelle relative all'elezione alle cariche sociali.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 - Deleghe di voto</p> <p>5.1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i dipendenti della Banca.</p> <p>5.2. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.</p> <p>5.3. La delega può essere rilasciata esclusivamente ad altro socio; tale prescrizione non si applica ai soci minori ed ai soci incapaci in rappresentanza dei quali possono intervenire o genitori esercenti la patria potestà o i tutori . In rappresentanza dei soci diversi dalle persone fisiche partecipa l'amministratore degli stessi appositamente designato per iscritto od il legale rappresentante, purché identificabile come tale dagli incaricati alle verifiche per la partecipazione alla riunione assembleare.</p>

	5.4. Le deleghe non possono essere conferite agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Banca i quali, peraltro, potranno rappresentare i minori e gli incapaci nei confronti dei quali esercitano la patria potestà o la tutela.
	Capo IV COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
Art.6	Articolo 6 - Legittimazione all'intervento in Assemblea
<p>Il Presidente, verificata la sussistenza dei quorum previsti dallo Statuto per la validità della riunione assembleare, dà notizia all'Assemblea del numero dei presenti e del numero delle deleghe conferite; dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea e dà inizio ai lavori con la lettura dell'ordine del giorno. In caso di mancata presenza di soci necessari per la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente, trascorso un lasso temporale pari almeno a sessanta minuti dall'ora fissata per la convocazione, proclama deserta l'Assemblea.</p> <p>L'inizio dei lavori dell'Assemblea può essere procrastinato di una ora, su decisione del Presidente, quando, pur raggiunto il quorum, non si sono concluse le attività di identificazione per l'ammissione dei soci.</p>	<p>6.1. Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.</p> <p>6.2. All'assemblea possono intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, i sindaci della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza (di seguito anche il "Gruppo") e un rappresentante della medesima. Possono intervenire, ove la Banca vi aderisca, un rappresentante della Federazione territoriale ed un rappresentante della Federazione Nazionale (di seguito anche "Federkasse").</p> <p>6.3. Possono infine intervenire altri soggetti la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.</p>
Capo II - La fase della discussione	
Art.7	Articolo 7 - Verifica degli intervenuti
Il Presidente e, su suo invito, i componenti il Consiglio di	7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio,

amministrazione ed il Collegio sindacale, il direttore ed i rappresentanti degli Organismi Federativi, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno può essere variato anteponendo argomenti ad altri previsti su decisione del Presidente; l'opposizione a tale decisione di almeno un decimo degli intervenuti blocca l'efficacia della stessa, almeno che il Presidente non ritenga di rimettere la valutazione della sua proposta alla volontà assembleare.

Il Presidente disciplina la discussione, individua gli intervenuti cui è conferito il diritto alla parola ai sensi del successivo disposto di cui all'art. 8.

Gli interventi pertinenti gli argomenti all'ordine del giorno ed autorizzati vengono verbalizzati per sunto dal Segretario o dal notaio ove designato.

nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

7.2. Il compito di verificare che gli intervenuti abbiano i requisiti necessari previsti per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea può essere affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un ufficio composto da dipendenti della Banca ovvero da personale esterno di qualificate società. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano al socio un biglietto di ammissione, da cui risulti anche l'eventuale attribuzione di delega ovvero un numero di schede pari o rappresentative dei voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

7.3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio i voti esercitabili o il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.

7.4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il Presidente dell'Assemblea.

7.5. Apparecchi fotografici o video o simili, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art.8

I soci hanno diritto ad esprimere la loro opinione e le proprie considerazioni su ogni argomento posto all'ordine del giorno.

I soci, che desiderano intervenire, devono avanzare richiesta al Presidente dopo che sia stato illustrato l'argomento e fino a quando non sia

Articolo 8 - Presidente dell'Assemblea

8.1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento, assume la presidenza chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto Sociale. In ipotesi d'impedimento anche di

stata dichiarata chiusa la relativa discussione; l'ordine di prenotazione regola il diritto alla parola.

In presenza di un numero esuberante di prenotazioni, non inferiore ad almeno quindici soci, e laddove il Presidente ritenga che l'argomento sia stato sufficientemente trattato ed approfondito, potrà essere sottoposta dal medesimo Presidente alla Assemblea la decisione di interrompere la discussione e procedere alle votazioni definitive riguardanti l'argomento.

quest'ultimo ed in mancanza di un consigliere designato all'uopo dal Consiglio, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta dall'Assemblea.

- 8.2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
- 8.3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
- 8.4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
- 8.5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 8.6. Il Presidente è assistito dal Vice/i Presidente/i, dal Direttore e dai dipendenti, nonché, per singole attività o punti all'ordine del giorno anche da non soci designati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Il Presidente, e su suo invito, i consiglieri, i sindaci, il direttore, i rappresentanti degli Organismi Federativi ed i professionisti eventualmente invitati a partecipare all'Assemblea in conformità a quanto previsto all'art. 1, possono fornire risposta agli interventi effettuati dopo lo svolgimento di ciascuno degli stessi o alla conclusione di parte o di tutti secondo la volontà del Presidente.

Articolo 9 - Verifica del quorum costitutivo

- 9.1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente ne dà comunicazione agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
- 9.2. L'avvio dei lavori dell'Assemblea può essere procrastinato di non oltre un'ora, su decisione del Presidente, quando, pur raggiunto il quorum, non si sono concluse le attività d'identificazione per l'ammissione dei

	<p>soci.</p> <p>9.3. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.</p> <p>9.4. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.</p>
<p style="text-align: center;">Art.10</p> <p>Valutato l'oggetto e l'importanza del singolo argomento da sottoporre alla volontà assembleare, chi presiede propone all'Assemblea il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque minuti, a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. La proposta si intende accolta in mancanza di opposizione proveniente da almeno un decimo dei soci presenti; in quest'ultima ipotesi la questione viene sottoposta alla volontà assembleare.</p> <p>Trascorso il lasso temporale prefissato, il Presidente invita l'oratore a concludere l'intervento; in caso di inottemperanza, il Presidente provvede ai sensi del successivo art. 13.</p> <p>Ciascun socio ha diritto ad un solo intervento per ciascun argomento posto all'ordine del giorno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Apertura dei lavori</p> <p>10.1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.</p> <p>10.2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, di norma nella persona del Direttore o altro dipendente se diverso dal notaio, designato dal Presidente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.</p> <p>10.3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.</p> <p>10.4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può</p>

	altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.
	Capo V DISCUSSIONE ASSEMBLEARE
Art.11	Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare
<p>Esauriti tutti gli interventi su ciascun argomento di trattazione, il Presidente conclude e dichiara chiusa la fase della discussione.</p> <p>Dopo tale dichiarazione nessuno può svolgere ulteriori interventi, salve concise dichiarazioni attinenti violazioni di legge, di statuto e del presente regolamento di cui si chiede la verbalizzazione.</p>	<p>11.1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.</p>
Art.12	Articolo 12 - Discussione
<p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di norma in una sola riunione; qualora ciò non avvenga, l'Assemblea è prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di alcun avviso ai soci. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni della riunione precedente di cui rappresenta a tutti gli effetti la prosecuzione.</p> <p>L'Assemblea può differire in altra seduta la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno con delibera motivata ed assicurando le esigenze informative dei soci e contenendo il rinvio in tempi ragionevoli ed adeguati rispetto alle materie da trattare. Non può essere oggetto di rinvio la trattazione dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione del bilancio; - nomina degli amministratori e sindaci alla scadenza dei relativi mandati ed in caso di non funzionalità degli organi. 	<p>12.1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.</p> <p>12.2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.</p> <p>12.3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, di norma non superiore a cinque minuti, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.</p>

<p>Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può disporre la sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo non superiore ad una ora.</p> <p>Il Presidente rinvia l'adunanza a non oltre tre giorni dalla data di riunione nel caso previsto dall'art. 2374 codice civile, quando a richiederlo sia almeno un terzo dei soci presenti.</p>	<p>12.4. Il Presidente o la persona da lui designata risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.</p> <p>12.5. Gli interventi pertinenti all'ordine del giorno sono verbalizzati per riassunto dal segretario dell'Assemblea.</p> <p>12.6. Esauriti gli interventi su ciascun punto all'ordine del giorno, Il Presidente conclude e dichiara chiusa la relativa discussione.</p>
	<p>Capo VI VOTAZIONI ASSEMBLEARI</p>
<p style="text-align: center;">Art.13</p> <p>Il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, per garantire il corretto svolgimento dei lavori, è demandato a chi presiede l'Assemblea. A tal fine il Presidente:</p> <p>a) interrompe l'intervento e toglie la parola ai soci che intervengano senza averne la facoltà, continuino a parlare anche dopo la scadenza del tempo prefissato, svolgano considerazioni non pertinenti l'argomento oggetto di discussione, pronuncino frasi ingiuriose, incitano alla violenza o al disordine;</p> <p>b) dispone l'allontanamento, dopo due richiami verbali, dei soci che impediscano il regolare svolgimento dei lavori con schiamazzi o impedendo ad altri soci di esercitare i loro diritti, per tutta la durata della discussione.</p> <p>In presenza di situazioni che ostacolino lo svolgimento delle varie fasi dei lavori assembleari, il Presidente, prima di ulteriori decisioni, può disporre brevi sospensioni della seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 - Operazioni preparatorie</p> <p>13.1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8; i provvedimenti di allontanamento dalla riunione possono peraltro essere assunti anche nella fase di votazione. Il Presidente accerta ed il segretario ne fa menzione nel verbale della riunione, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.</p>
<p>Capo III - Le votazioni</p>	
<p>Art.14</p>	<p>Articolo 14 - Organizzazione della votazione</p>

<p>Prima dell'inizio delle votazioni, su disposizione di chi presiede l'Assemblea, vengono riammessi ai lavori assembleari coloro che erano stati esclusi ai sensi dell'art. 13; il verificarsi di situazioni previste nel citato disposto nella fase delle votazioni non esclude peraltro l'applicazione dei relativi provvedimenti anche in tale fase.</p>	<p>14.1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.</p> <p>14.2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.</p> <p>14.3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.</p> <p>14.4. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.</p> <p>14.5. La votazione delle proposte di deliberazione, riguardanti lo svolgimento dei lavori assembleari e la scelta delle modalità di votazione, va effettuata per alzata di mano, con controprova.</p>
	<p>Capo VII ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI</p>
<p style="text-align: center;">Art.15</p> <p>I sistemi di votazione sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per alzata di mano, con prova e controprova; 2) votazione a mezzo scheda predisposta, sottoscritta dal socio previa identificazione dello stesso da parte degli scrutatori; 3) altra modalità di voto palese individuata, con il consenso dell'Assemblea, dal Presidente. 	<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Ambito di applicazione</p> <p>15.1. Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo dell'intero organo aziendale o di sostituzione, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato mediante cooptazione o nomina da parte dell'organo competente. In ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolato del</p>

<p>In caso di costituzione di seggi per le votazioni alle cariche sociali, il Presidente dovrà assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei presenti in un lasso temporale non eccedente le sei ore; i soci potranno essere raggruppati in ordine alfabetico in modo da attribuire a ciascun seggio un numero di aderenti al sodalizio con diritto di voto sostanzialmente equivalente.</p>	<p>presente Capo si intendono dimezzati.</p>
<p style="text-align: center;">Art.16</p> <p>L'elezione alle cariche sociali può essere conseguita con la presentazione di liste contenenti l'elenco dei nominativi, sottoscritto dagli interessati, con l'indicazione delle cariche per le quali si candidano. Le liste devono essere distinte in relazione all'Organo per la cui elezione si concorre: per il Consiglio di amministrazione, per il Collegio sindacale, per il Collegio dei probiviri. Le liste proposte relative all'Organo amministrativo dovranno assicurare, di norma, una adeguata presenza di soci espressione delle diverse realtà economiche e territoriali nelle quali opera la banca. La lista dei candidati al Collegio sindacale deve altresì indicare separatamente il nominativo candidato alla carica di presidente da quelli a sindaci effettivi e supplenti.</p> <p>Le liste, separate e distinte, devono pervenire in busta chiusa alla presidenza della Banca, all'indirizzo della sede legale della stessa, entro le ore tredici del decimo giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Per l'accettazione e validità delle liste, le stesse devono essere sottoscritte da un ventesimo degli aderenti al sodalizio iscritti al libro soci con diritto di voto; le relative firme sono autenticate da dipendenti della Banca designati, entro la prima decade del mese di gennaio dell'anno di scadenza del mandato consiliare o dei collegi, dal Presidente e presenti nelle diverse sedi operative.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, con delibera dei suoi componenti, può presentare una propria proposta formalizzandola nello stesso termine</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 - Diritto di candidarsi</p> <p>16.1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.</p> <p>16.2. Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.</p>

indicato per la presentazione delle liste.

Ogni socio può comunque proporre personalmente la propria candidatura, facendo pervenire alla presidenza della Banca apposita richiesta scritta entro lo stesso termine di presentazione.

In ogni caso ciascun soggetto può concorrere per un solo Organo e per una sola carica.

Coloro che intendano essere eletti alle cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti richiesti e prescritti dalla legge, dalle norme regolamentari e di statuto.

Art. 16 bis

1. In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, è disciplinato come segue il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente articolo, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

3. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di cinque incarichi di amministratore esecutivo.

4. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di quindici incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di sette incarichi di amministratore esecutivo.

5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 3 e 4, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato

esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a venticinquemilioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

7. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

8. In ogni caso, subito dopo l'assunzione di un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.

9. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. In presenza di situazioni particolari, connesse alle caratteristiche professionali e/o di esperienza dell'interessato, nonché di esigenze aziendali adeguatamente rappresentate, potrà essere consentito il superamento dei predetti limiti da parte dell'assemblea, quando la stessa ritenga che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della Banca.

10. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di

analoga natura ricoperte in altre società.

11. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Art.17

Nel sistema di votazione a mezzo scheda, il socio esprime il proprio voto, per ciascun Organo sociale da eleggere, nei modi di seguito indicati:

a) per una sola delle liste presentate, riportata su una scheda di votazione, con l'apposizione di una croce nell'apposito riquadro in testa alla lista senza alcuna cancellatura di nominativi indicati; in tal caso, la preferenza si intende attribuita a tutti i nominativi inclusi nella lista stessa;

b) mediante apposizione di una croce nel riquadro in testa alla lista, cancellando peraltro uno o più nominativi e sostituendoli con altri prestampati o indicando altri nominativi, comunque presenti in altre liste presentate ai sensi del precedente comma, ancora nelle apposite righe in bianco; è comunque valido il voto espresso dal socio che effettuate una o più cancellature non ritiene di esprimere alcuna ulteriore preferenza;

c) se sono state presentate più liste per ciascun Organo sociale da eleggere, inserite su decisione del Consiglio di amministrazione nella medesima scheda di votazione, il socio può votare apponendo la crocetta a fianco di nominativi prescelti inseriti in liste diverse, purché il numero di preferenze espresso sia pari al numero massimo dei candidati da eleggere.

Articolo 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco

- 17.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto.
- 17.2. Il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci presentano elenchi di candidati tenendo conto anche degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti all'interno dello Statuto. I soci possono presentare anche singole candidature al di fuori degli elenchi.
- 17.3. Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto.
- 17.4. Ciascun elenco di candidati, diverso da quello presentato dagli amministratori uscenti deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 10 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5.
- 17.5. Le candidature di singoli soci al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma devono essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore al 5 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
- 17.6. I soci candidati alla carica di sindaco non possono sostenere alcun elenco di candidati.
- 17.7. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci sostenitori presentano, relativamente a ciascun candidato, la

	documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Le schede da utilizzare per le votazioni, in quanto strumenti di voto formale, vengono predisposte dalla Banca secondo un modello uniforme e sono previamente firmate o siglate per autentica dal Presidente o da un componente il Collegio sindacale o da uno scrutatore.</p> <p>L'eventuale lista presentata dal Consiglio di amministrazione è indicata nelle schede di votazione come LISTA N.1; le altre liste sono indicate con numerazione progressiva a partire dal N.2, secondo l'ordine di arrivo.</p> <p>Le schede vengono consegnate ai soci aventi diritto in numero pari ai voti da ognuno di essi esprimibili in relazione alle deleghe ricevute, previa verifica ed esibizione del cartoncino rilasciato ai sensi dell'art.2, debitamente vistato.</p> <p>Dopo la sottoscrizione, innanzi agli scrutatori, delle schede da parte dei soci, le stesse vengono deposte in apposite urne, collocate presso ciascun seggio, una per ogni Organo sociale da eleggere.</p> <p>I seggi, il cui numero è predeterminato dal Presidente in relazione all'affluenza dei soci, sono costituiti da almeno due scrutatori, i quali provvederanno a prendere nota in apposito elenco dei soci votanti; i soci procedono ad effettuare le votazioni nel seggio a ciascuno di essi riservato in relazione al sistema prescelto dalla presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 - Commissione elettorale</p> <p>18.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti.</p> <p>18.2. La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20.</p> <p>18.3. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.</p> <p>18.4. Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art.19</p> <p>Il voto è nullo se riferito ad uno o più nominativi la cui indicazione produca incertezze in relazione alla loro identità ovvero quando le schede contengano un numero di nominativi votati superiore al numero dei soggetti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature</p> <p>19.1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, il Consiglio di</p>

da eleggere.

Sono da considerare schede bianche quelle sulle quali non sia stato apposto il segno di croce previsto per le votazioni su liste o candidature prestampate sulle schede o non sia stato indicato alcun nominativo su schede riportanti righe in bianco.

In deroga all'art. 17, lett. b), è valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del candidato prescelto laddove non sussistano casi di omonimia fra i soci.

Amministrazione uscente e i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la sede sociale, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.

19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il socio rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i soci sostenitori, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione, in caso di candidati amministratori, della conformità alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - (i) la carica alla quale concorre;
 - (ii) l'indicazione del socio rappresentante dell'elenco di appartenenza;
 - (iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - (iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - (v) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.

Le previsioni di cui al numero 2 del presente comma si applicano anche alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

19.4. Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la

totalità delle cariche sociali.

BOZZA

<p style="text-align: center;">Art.20</p> <p>In caso di votazione per alzata di mano o altra forma di votazione diversa dall'utilizzo delle schede, il socio può esprimere il voto solo per coloro che hanno manifestato interesse ad essere nominati in conformità a quanto disposto dall'art. 16.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 - Valutazione preventiva dei candidati</p> <p>20.1. Gli elenchi dei candidati, o le singole candidature, pervenuti nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.</p> <p>20.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, inoltra alla Capogruppo gli elenchi dei candidati, o i nominativi dei singoli candidati e la relativa documentazione. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17; b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di 6 crediti formativi, con un minimo annuale di 2 crediti formativi, riconosciuti dalla Capogruppo. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà; c) la corrispondenza sostanziale della composizione qualitativa dell'elenco dei candidati amministratori, e in particolare della lista provvisoria in esso individuata, alla composizione ideale individuata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio; d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
	<p>20.3. Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell'elemento di verifica di cui</p>

	<p>alla lettera d) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.</p> <p>20.4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o la singola candidatura, entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.</p>
<p style="text-align: center;">Art.21</p> <p>Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voto risulta eletto il più anziano di età.</p> <p>Il Presidente, dopo le operazioni di scrutinio che segue e coordina, procede alla proclamazione degli eletti comunicando all'Assemblea i risultati delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 - Presentazione delle candidature definitive</p> <p>21.1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.</p> <p>21.2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria.</p> <p>21.3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al</p>

	<p>secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata, dalla segreteria di direzione della Banca, una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.</p> <p>21.4. Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica</p>
	<p>certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata, dalla segreteria di direzione della Banca, una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.</p>
<p>Art.22</p> <p>Nel caso di mancata accettazione della carica durante la seduta assembleare o negli otto giorni successivi, se l'eletto è presente, ovvero entro otto giorni dalla comunicazione di nomina, se l'eletto è assente, si considera nominato, in luogo del non accettante, colui che tra i non eletti abbia riportato il maggior numero di voti, e così di seguito.</p>	<p>Articolo 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari</p> <p>22.1. Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali e nella sede distaccata della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.</p> <p>22.2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati a intervenire all'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.</p> <p>22.3. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede</p>

	<p>elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.</p>
<p>Capo IV - Disposizioni finali</p>	
<p style="text-align: center;">Art.23</p> <p>Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 - Modalità di votazione</p> <p>23.1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 6, un rappresentante della Capogruppo.</p> <p>23.2. Prima di procedere con la votazione, il Presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al processo ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati alla lista provvisoria.</p> <p>23.3. La valutazione negativa relativamente ai punti b) e c) del secondo comma dell'articolo 20, nonché relativamente all'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo di cui al terzo comma del medesimo articolo, non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola</p>

	<p>candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio del potere di nomina extra-assembleare attribuito alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.</p> <p>23.4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, iniziando dalla lista proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente.</p>
	<p>23.5. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata.</p> <p>23.6. Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.</p> <p>23.7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.</p>
	<p>CAPO VIII SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI</p>
<p style="text-align: center;">Art.24</p> <p>Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 - Scrutinio</p> <p>24.1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea</p>

<p>dell'Assemblea dei soci riuniti in seduta sia ordinaria che straordinaria.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le pertinenti norme di legge e disposizioni statutarie.</p> <p>Il presente Regolamento può essere modificato con la forma e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.</p>	<p>organizzazione.</p> <p>24.2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori designati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.</p> <p>24.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati contrari alla delibera assunta e quelli espressi dagli astenuti, mentre, per differenza, si computano i voti risultati favorevoli alla delibera assunta.</p> <p>24.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano prima le schede depositate nell'urna e poi si procede allo scrutinio delle singole schede.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 25 - Proclamazione</p> <p>25.1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.</p> <p>25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23.</p>
	<p style="text-align: center;">Capo IX CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 26 - Chiusura dei lavori</p> <p>26.1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.</p> <p>26.2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.</p>

	<p>26.3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Pubblicità dei lavori</p> <p>27.1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.</p> <p>27.2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 28 - Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo</p> <p>28.1. Entro 5 giorni lavorativi bancari dalla votazione assembleare, la Banca provvede a inviare alla segreteria degli organi statutari della Capogruppo l'elenco dei componenti eletti.</p> <p>28.2. Laddove la Capogruppo rilevi che la maggioranza dei membri dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.</p> <p>28.3. In caso di urgenza o di inadempienza della Banca entro il termine eventualmente assegnatole, la Capogruppo può procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28-bis, comma 3, dello Statuto e dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del TUB, alla revoca e alla</p>

	<p>nomina di uno o più componenti dell'organo aziendale da integrare, fino a che il numero di componenti dell'organo aziendale valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza di tale organo.</p> <p>28.4. Nei casi in cui la Capogruppo debba nominare in via extra-assembleare i membri dell'organo ai sensi del precedente comma, essa non è tenuta a individuare tali soggetti tra i soci della Banca, ai sensi del nono comma dell'art. 28-bis dello Statuto e nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.</p>
	<p>Capo X DISPOSIZIONI FINALI</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 29 - Modificazioni del regolamento</p> <p>29.1. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.</p> <p>29.2. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci con il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca, previa autorizzazione alla modifica da parte della Capogruppo.</p> <p>29.3. Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un numero di soci non inferiore al 15 per cento della compagine sociale può promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5; b) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo l'autorizzazione alla modifica; c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell'esito

	<p>positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Pubblicità del regolamento</p> <p>30.1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; è inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca.</p> <p>30.2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 31 - Disposizione transitoria</p> <p>31.1. Il presente Regolamento, per le sole parti relative alla nomina delle cariche sociali ed ai relativi procedimenti – capi VII e VIII dello stesso -, avrà efficacia dalle nomine alle cariche sociali che si svolgeranno successivamente al 30 giugno 2019.</p> <p>Nell'applicazione del Regolamento, si terrà in ogni caso conto delle indicazioni formulate nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo, anche con riguardo alla fase di prima applicazione.</p>